



STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, li 28 maggio 2021

Circolare n. 3/2021

Oggetto: “Decreto Legge Sostegni-bis”.

Gentili Clienti,

Vi informiamo che è entrato in vigore il Decreto Legge N. 73 del 25 maggio 2021, ovvero il c.d. “Decreto Sostegni-bis”.

A tal proposito riteniamo fare cosa gradita riassumendo brevemente quelli che sono i punti principali della norma in questione.

1. Contributo a fondo perduto (Art. 1)

1.1 Contributo “automatico”. Tutti i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto riconosciuto dal precedente “Decreto Sostegni” otterranno automaticamente il nuovo contributo. L’ammontare sarà pari al 100 per cento di quello già riconosciuto. Sarà corrisposto tramite accredito diretto o sotto forma di credito d’imposta qualora sia stata attuata la medesima scelta per il precedente contributo.

1.2 Eventuale contributo “integrativo”. Spetta a chi già riceverà il contributo “automatico” di cui al punto 1.1 ma se dal conteggio, effettuato su un diverso periodo di tempo di cui sotto, risulterà un ammontare superiore rispetto a quello già ottenuto. In questo caso a seguito di un’apposita istanza si riceverà un’integrazione pari alla differenza riscontrata.

Il conteggio sarà effettuato applicando le stesse percentuali utilizzate per il contributo introdotto dal Decreto Sostegni (vedi nostra precedente circolare), ma applicate alla differenza del fatturato medio mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 con quella del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Specifichiamo che:

- lo Studio provvederà a tale ricalcolo per tutta la clientela procedendo ad informare i soggetti coinvolti;
- questa eventuale integrazione non vale anche per il contributo ottenuto per via del Decreto Sostegni. (Aprile 2021)

1.3 Contributo “alternativo”. Spetta a chi non ha beneficiato del contributo introdotto dal DL Sostegni ed il cui ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Per questi soggetti, le percentuali da applicare alla differenza della media mensile del fatturato sono:

- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori ad euro 100.000;
- 70% per i soggetti con ricavi e compensi tra 100.000 fino ad euro 400.000;
- 50% per i soggetti con ricavi e compensi tra 400.000 fino ad euro 1 milione;
- 40% per i soggetti con ricavi e compensi relativi superiori ad euro 1 milione e fino ad euro 5 milioni;
- 30% per i soggetti con ricavi e compensi relativi superiori ad euro 5 milioni e fino ad euro 10 milioni.

Il contributo non sarà in ogni caso superiore ad euro 150.000. Lo Studio procederà alle verifiche opportune avvisando gli interessati.

Si specifica che ad oggi non sono note le modalità per la richiesta dei contributi di cui al punto 1.2 e 1.3.

1.4 Contributo a fondo perduto su risultato economico 2020. È inoltre previsto un contributo a fondo perduto per coloro che hanno registrato un peggioramento del risultato economico d’esercizio al 31 dicembre 2020 rispetto al periodo d’imposta relativo al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che verrà definita con apposito decreto del Mef. A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto totalmente sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

In ogni caso, il contributo sarà in un’unica soluzione, e non andrà a recuperare il mancato ottenimento del contributo introdotto dal precedente Decreto Sostegni/Sostegni bis.

L’istanza per il riconoscimento del contributo può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

2. Proroga credito d'imposta locazioni (Art. 4)

2.1 Per tutti gli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi dell'anno 2019 non superiori ai 15 milioni di euro spetta un credito d'imposta pari al 60 per cento dei canoni di locazione (di immobili ad uso diverso da quello abitativo) versati tra gennaio 2021 e maggio 2021, qualora l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 ed il 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30 per cento rispetto all'ammontare medio del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020. Lo stesso credito d'imposta ammonta al 30 per cento per gli affitti di aziende comprensive di almeno un immobile ad uso non abitativo.

2.2 Per le imprese turistico ricettive, il credito d'imposta di cui al punto precedente spetta anche in relazione ai canoni versati nei mesi di giugno e luglio 2021.

3. Proroga del periodo di sospensione dell'attività dell'agente della riscossione (Art. 9).

3.1 Viene esteso al 30 giugno il periodo di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione (termine prima fissato al 30 aprile). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31 luglio 2021).

4. Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese (Art. 13)

4.1 Vengono prorogati al 31 dicembre 2021 i regimi del Fondo di Garanzia PMI e Garanzia SACE, in scadenza al 30 giugno 2021, ai quali però vengono apportate le seguenti modifiche:

- Per i finanziamenti di durata non superiore a 6 anni e già garantiti da SACE è prevista la possibilità, a seguito di richiesta tra le parti, di estensione fino a 10 anni o la possibilità di sostituzione con nuovi finanziamenti fino a 10 anni (previa autorizzazione della Commissione Europea);
- Per i finanziamenti attualmente in essere la copertura del Fondo PMI resta al 100% per i prestiti fino a 30.000 euro ed al 90% per quelli di importo superiore anche in caso di allungamento della durata fino a 10 anni;
- Per i finanziamenti richiesti dopo il 30 giugno è prevista la riduzione della garanzia in caso di allungamento della durata oltre i sei anni al 90 per cento per i prestiti inferiori ad euro 30.000 ed al 80 per cento se superiori.

5. Proroga moratoria per le PMI (Art. 16)

5.1 Previa specifica comunicazione da far pervenire al soggetto finanziatore entro il 15 giugno 2021 sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 le misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, D.L. 18/2020, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile. Quindi, ad esempio, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing è sospeso fino al 31 dicembre 2021.

A differenza delle precedenti proroghe, questa non opera in automatico ma ci si deve rendere parte attiva con la banca per poterne beneficiare.

6. Recupero Iva su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali (Art. 18)

6.1 Il Decreto modifica la normativa IVA che riguarda cedenti e prestatori che vantano crediti nei confronti di clienti per i quali sono state aperte delle procedure concorsuali. Potrà d'ora in poi infatti essere effettuata una variazione in diminuzione pari al debito IVA sorto a seguito di operazioni nei confronti di soggetti per i quali si è aperta la procedura concorsuale, senza doverne attendere la relativa conclusione. Specifichiamo che la novità riguarda solo le procedure concorsuali che si aprono successivamente all'entrata in vigore del Decreto. (26 maggio 2021)

7. ACE innovativa 2021 (Art. 19)

7.1 Per il periodo d'imposta 2021, subisce un significativo aumento l'ACE, che passa dall'1,5 al 15 per cento. Pertanto si ha diritto al beneficio di una variazione in diminuzione del reddito imponibile calcolata applicando il 15 per cento agli aumenti di capitale proprio effettuati nel periodo. Lo stesso importo, al posto che costituire una variazione in diminuzione, può essere utilizzato come credito d'imposta per il periodo 2021.

8. Modifiche alla disciplina per credito d'imposta per beni strumentali nuovi (Art. 20)

8.1 Viene data la possibilità anche ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro di utilizzare in compensazione in un'unica quota annuale il credito d'imposta derivante dall'acquisizione di beni strumentali nuovi ordinari acquistati tra il 16 novembre 2020 ed il 31 dicembre 2021. Trattandosi di beni nuovi ordinari, specifichiamo che sono dunque esclusi dal provvedimento i beni rientranti nell'elenco Industria 4.0.

9. Estensione del limite annuo dei crediti compensabili o rimborsabili (Art. 22)

9.1 Viene innalzato a 2 milioni di euro il limite annuo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili in F24 il periodo d'imposta 2021. La norma ha efficacia retroattiva a partire dal 1° gennaio 2021.

10. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (Art. 32)

10.1 È previsto un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi (conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle normative europee) atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, ivi incluse le eventuali spese di installazione. Il credito è calcolato sulle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino ad un massimo di 60.000 euro.

10.2 Le spese che possono essere ammesse alla fruizione del credito sono quelle sostenute per:

- sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi a fruire del beneficio;
- acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto di dispositivi di sicurezza quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti;
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.

L'Agenzia delle Entrate comunicherà i criteri di fruizione del credito, le cui risorse destinate ammontano complessivamente a 200 milioni di euro per l'anno 2021.

11. Disposizioni in materia di Naspi (Art. 38)

11.1 Fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 01 giugno 2021 è sospeso l'art di cui al D.L 22/2015 art.4; di conseguenza l'importo della NASPI non si ridurrà più del 3% ogni mese a partire dal quarto mese di fruizione fino a tutto il 31 dicembre 2021, per poi tornare alle regole precedenti a partire dal 1° gennaio 2022. I mesi per il calcolo della ripresa della riduzione partiranno da ottobre 2021, pertanto per le NASPI iniziate ad ottobre 2021, o precedenti, la riduzione del 3% scatterà a decorrere da gennaio 2022.

11.2 Una NASPI iniziata il 1° ottobre 2021, ad esempio, vedrà scattare la riduzione dal 1° gennaio 2022, quindi di fatto non godrà della sospensione, mentre invece una NASPI iniziata al 1° luglio 2021, vedrà comunque scattare la riduzione da gennaio 2022 e quindi beneficerà di 3 mesi di sospensione (normalmente la riduzione sarebbe decorsa da ottobre 2021).

12. Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale e di esonero del contributo addizionali (Art.40)

12.1 Non vi è alcuna estensione della CIG-Covid19 per le aziende a cui spetta la CIGO (Cassa integrazione guadagni ordinaria), pertanto le aziende dei settori industria ed edilizia in genere potranno solo più richiedere il trattamento ordinario dell'ammortizzatore sociale e non più quello emergenziale semplificato.

12.2 Il comma 1 introduce una sorta di contratto di solidarietà alternativo alla CIGO per le imprese che nel primo semestre dell'anno 2021 hanno subito un calo di fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019. L'intervento, che richiede la stipula preventiva di un accordo collettivo aziendale con le OO.SS di categoria, ha una durata massima di 26 settimane e prevede una riduzione di orario per tutto il personale dipendente fino ad un massimo dell'80% come media ed ai dipendenti sarà riconosciuto il 70% della retribuzione persa in conseguenza di tale riduzione di orario.

12.3 I commi 3 e 4 intervengono sul divieto di licenziamento per le aziende appartenenti ai settori industria ed edilizia in genere, estendendolo solo il caso di richiesta di CIGO successivamente al 30 giugno 2021. Per le aziende richiedenti CIGO dal 1° luglio 2021 vige, infatti, il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo per la tutta la durata del trattamento ma non oltre il 31 dicembre 2021; restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Il divieto di cui sopra continua a non applicarsi nelle ipotesi di:

- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'Impresa e/o alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale che prevedano un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro e limitatamente ai lavoratori che vi aderiscono;
- fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

13. Contratto di rioccupazione (Art.41)

13.1 Il contratto di rioccupazione è una misura introdotta in via di sperimentale per il periodo tra 1 luglio e il 31 ottobre 2021; si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto ad incentivare la reintroduzione nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione.

Ai fini dell'assunzione il datore di lavoro deve definire un progetto individuale di inserimento avente una durata di 6 mesi volto a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

L'assunzione con il contratto di rioccupazione comporta il riconoscimento di un esonero totale dei contributi INPS (ad eccezione dei premi INAIL), per un periodo massimo di 6 mesi e nel limite di 6.000,00 euro su base annua.

Al termine del periodo di inserimento, le parti possono recedere liberamente dal contratto ai sensi del 2118 cc. ma qualora questo avvenisse per licenziamento da parte del datore di lavoro, quest'ultimo verrebbe privato dell'esonero di cui sopra con l'obbligo di versare per intero la contribuzione arretrata. Se nessuna delle due parti recede, invece, il contratto prosegue come un ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La restituzione dell'esonero avviene anche in caso di licenziamento per GMO del dipendente, o di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria.

Tale esonero si applica solo alle aziende che nei 6 mesi precedenti l'assunzione non abbiano effettuato licenziamenti per GMO o licenziamenti collettivi.

Si precisa che lo sgravio contributivo totale è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente (ad esempio under 36/under 30 e over 50).

Per l'applicazione dell'esonero si dovrà attendere l'autorizzazione da parte della Commissione Europea.

14. Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo (Art.42)

14.1 Oltre ai soggetti già percettori dell'indennità di € 2.400 euro di cui al DL 41/2021, hanno diritto alla nuova indennità onnicomprensiva una tantum pari all'importo di € 1.600,00 i lavoratori titolari dei seguenti rapporti di lavoro:

TIPO CONTRATTO	REQUISITI
Stagionale a tempo determinato o somministrato settore turismo	<ul style="list-style-type: none">• 30 giorni di lavoro tra il 1/01/2019 e il 26/05/2021;• Non essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato, pensione o Naspi al 26 maggio 2021.
Stagionale a tempo determinato o somministrato settore non turismo	<ul style="list-style-type: none">• 30 giorni di lavoro tra il 1/01/2019 e il 26/05/2021;• Non essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato, ad esclusione dell'intermittente, o di pensione alla data di presentazione della domanda.
Tempo determinato non stagionale settore turismo	<ul style="list-style-type: none">• 30 giorni di lavoro tra il 1/01/2019 e il 26/05/2021;• 30 giorni di lavoro nell'anno 2018;• Non essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato o di pensione al 23 marzo 2021.
Lavoro intermittente o a chiamata	<ul style="list-style-type: none">• 30 giorni di lavoro tra il 1/01/2019 e il 26/05/2021;• Non essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato, ad esclusione dell'intermittente, o di pensione alla data di presentazione della domanda.
Lavoro autonomo senza partita IVA iscritto solo alla Gestione Separata INPS	<ul style="list-style-type: none">• Titolarità di almeno un contratto di lavoro autonomo occasionale tra il 1/01/2019 e il 26/05/2021;• Essere già iscritto alla Gestione Separata da almeno 1 mese con versamento di contributi;• Non avere un rapporto di lavoro autonomo occasionale al 26/05/2021;• Non essere titolare di un rapporto di lavoro subordinato alla data di presentazione della domanda.

15. Decontribuzione settore turismo e degli stabilimenti termali e del commercio (Art. 43)

15.1 Per le aziende del settore turismo e del commercio viene previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico nel limite del doppio delle ore di cassa integrazione già fruite nel mese di gennaio, febbraio e marzo 2021. La decontribuzione non prevede la rinuncia a ricorrere agli ammortizzatori sociali COVID-19.

L'importo complessivo della decontribuzione deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2021, in quote mensili con il sistema del conguaglio con i debiti in delega F24. Considerando i precedenti esoneri contributivi, si ritiene che l'INPS inserirà, quale limite mensile di conguaglio, la contribuzione a debito di ciascun mese in cui si accederà alla decontribuzione, di conseguenza, in caso di prosecuzione con gli ammortizzatori sociali in costanza di beneficio della decontribuzione, l'entità di quest'ultima sarà esigua se non nulla.

Si precisa, infine, che l'accesso alla decontribuzione preclude la possibilità di ricorrere al licenziamento per GMO fino al 31 dicembre 2021.

Restando a disposizione per approfondimenti e/o valutazioni caso per caso, Vi auguriamo un buon weekend di "attenta" lettura.

STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO